



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2015 (punto N 56)

Delibera N 388 del 30-03-2015

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile PAOLO BANTI

Estensore SABRINA NUTI

Oggetto

L.R.88/2014: determinazione delle quote per l'iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia, dei
criteri per le prime elezioni delle assemblee dei delegati e dello schema di Statuto degli ATC.

Presenti

ANNA RITA

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

BRAMERINI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANIA SACCARDI

SARA NOCENTINI

Assenti

ENRICO ROSSI

GIANFRANCO

EMMANUELE BOBBIO

SIMONCINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A
B	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO B
C	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO C

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 “Modifiche alla legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare i seguenti articoli: 10, 14, comma 5 e 10;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 “Legge finanziaria per l’anno 2015” ed in particolare gli articoli 1 (Tasse sulle concessioni regionali) e 68 (sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994);

Ritenuto di determinare gli importi minimi e massimi per la determinazione delle quote di iscrizione agli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 e, tenuto conto della circostanza che i nuovi ATC verranno costituiti quando le procedure per le iscrizioni agli ambiti sono già in corso, le quote di iscrizione per la stagione venatoria 2015/2016 (allegato A);

Ritenuto di approvare i criteri per la prima elezione dell’assemblea dei delegati e lo schema di statuto degli ATC ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 88/2014 (allegati B e C);

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 26 marzo 2015;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli importi minimi e massimi per la determinazione delle quote di iscrizione agli ATC e, tenuto conto della circostanza che i nuovi ATC verranno costituiti quando le procedure per le iscrizioni agli ambiti sono già in corso, le quote di iscrizione per la stagione venatoria 2015/2016 (allegato A);
2. di approvare i criteri per la prima elezione delle assemblee dei delegati (allegato B),
3. di approvare lo schema di statuto degli ATC toscani (allegato C).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore Generale
ENRICO FAVI

Criteri per la determinazione delle quote di iscrizione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani.

Premessa

L'indicazione dei criteri di determinazione delle quote di iscrizione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani deve tener conto delle seguenti disposizioni normative: articolo 13 ter, comma 4, della l.r. 3/1994, articolo 14, comma 10, della l.r. 88/2014, articolo 11, comma 3, della l.r. 3/1994, disciplina dell'accesso agli ATC (d.p.g.r. 33/r/2011 – capo II Accesso agli ATC).

Determinazione quote di iscrizione agli ATC

1. L'importo minimo per la determinazione della quota di iscrizione agli ATC è Euro 50,00.
L'importo massimo per la determinazione della quota di iscrizione agli ATC è Euro 150,00.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ter , comma 4, della l.r. 3/1994, considerato che i nuovi Comitati di gestione degli ATC verranno costituiti quando le procedure di iscrizione agli ATC toscani sono già in corso, per la stagione venatoria 2015/2016, si determina quanto segue:
 - a) la quota di iscrizione all'ATC di residenza venatoria è fissata in Euro 100,00. L'iscrizione all'ATC di residenza venatoria dà diritto all'esercizio venatorio nel sottoambito prescelto.
 - b) il cacciatore residente in Toscana può chiedere l'iscrizione negli ulteriori sottoambiti della Toscana previo pagamento all'ATC di riferimento, di una quota pari a Euro 50,00.
 - c) nei casi diversi da quelli di cui al punto a) e b) e per i cacciatori provenienti da altre regioni, iscritti come ulteriore ATC, la quota di iscrizione al sottoambito prescelto è pari a euro 150,00.

Criteria per la prima elezione delle Assemblee dei delegati

Premessa

Con il presente provvedimento sono indicati gli indirizzi operativi per l'esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle operazioni elettorali relative la prima elezione delle Assemblee dei delegati di cui all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994.

E' obiettivo prioritario dell'Amministrazione regionale garantire omogeneità di comportamenti su tutto il territorio regionale, la massima partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e il contenimento dei costi relativi all'organizzazione delle elezioni.

1. Composizione dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è composta da un numero di delegati definito in base al rapporto cacciatori/delegati pari a 200/1.

Il numero minimo dei componenti è 50 e il numero massimo è 100.

Le Assemblee dei delegati degli ATC toscani sono così composte:

Arezzo:	59 delegati
Firenze/Prato:	100 delegati
Grosseto:	73 delegati
Livorno:	50 delegati
Lucca:	50 delegati
Massa Carrara:	50 delegati
Pisa:	86 delegati
Pistoia:	50 delegati
Siena:	83 delegati

L'Assemblea dei delegati è composta per il 38% in rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% in rappresentanza delle aziende agricole incluse nell'ATC e per il 24% in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.

L'Assemblea dei delegati è validamente insediata se risultano eletti almeno la metà dei delegati previsti.

Fino all'effettivo insediamento dell'Assemblea dei delegati, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate in via provvisoria dal Comitato di gestione dell'ATC. Il Comitato di gestione dovrà sottoporre all'Assemblea dei delegati i provvedimenti presi in via provvisoria per la successiva ratifica.

2. Indizione elezioni dell'Assemblea dei delegati e data di svolgimento delle elezioni

Entro il 30 giugno 2015 i Presidenti dei Comitati di gestione indicano le elezioni delle Assemblee dei delegati previa deliberazione del Comitato di gestione.

La data delle elezioni è fissata per il giorno sabato 12 settembre 2015.

Nell'atto di indizione il Presidente specifica la data fissata per le elezioni, l'orario di svolgimento delle operazioni elettorali, l'ubicazione dei seggi elettorali, gli orari e le modalità di presentazione delle liste, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e ogni informazione utile all'esercizio del voto.

L'atto di indizione deve essere pubblicizzato a mezzo affissione presso la sede dell'ATC, le sedi comunali/locali delle associazioni di categoria interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata. E' inoltre raccomandabile la diffusione dell'atto di indizione attraverso tutte le modalità possibili e a disposizione dell'ATC (sito web,

mail, sms, pubblicazioni su giornali locali, informazione tramite le associazioni ecc...). Tutti gli ATC trasmettono tempestivamente il proprio atto di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei delegati alla Regione Toscana che provvede a pubblicarli sul proprio sito web.

3. Commissione elettorale

Il Comitato di gestione nomina al suo interno una Commissione elettorale composta da 3 membri, fra cui un Presidente e un segretario, in rappresentanza delle categorie associative presenti nel comitato di gestione.

La Commissione elettorale svolge tutte le operazioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, sovrintende e coordina tutte le attività preventive e successive alle operazioni di voto.

Tutte le attività deliberative sono di competenza del Comitato di gestione.

In particolare, la Commissione elettorale: assegna ad ogni categoria associativa il numero di delegati spettante, definisce le previsioni di spesa, riceve le liste elettorali e verifica i requisiti degli iscritti alle liste, redige elenco degli aventi diritto al voto per le tre categorie di associazioni, predispose le schede elettorali, organizza i seggi elettorali, redige il verbale finale delle votazioni e predispose tutti gli atti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Aventi diritto al voto

Gli elettori dell'Assemblea dei delegati devono essere maggiorenni ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

- cacciatori iscritti all'ATC in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
- titolari di aziende agricole che ricadono territorialmente nel territorio dell'ATC iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (DPR 503/1999);
- iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC e in regola con il pagamento delle quote associative, quali risultano dalle apposite autocertificazioni rilasciate dai legali rappresentanti regionali delle associazioni di protezione ambientale.

Entro il 30 aprile la competente struttura della Giunta regionale invia alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 un nota a mezzo PEC o lettera raccomandata in cui si richiede:

- se l'associazione di protezione ambientale è presente in forma organizzata sul territorio regionale e, in caso affermativo, in quali province,
- il nominativo del legale rappresentante a livello regionale,
- se l'associazione è interessata a esercitare attività connesse alla gestione faunistica e venatoria in Toscana e, in caso affermativo, quali attività sono state eventualmente svolte sul territorio regionale toscano;

In caso di risposta affermativa alle suddette ipotesi, si richiede che sia esplicitata la disponibilità ad essere contattati direttamente da uno o più ATC per l'individuazione degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea dei delegati di cui all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994.

L'esito della richiesta di informazioni suddetta è comunicata ai singoli ATC che provvedono a richiedere le autocertificazioni di cui sopra.

Entro il 30 luglio 2015 la Commissione elettorale approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (distinto per categoria di appartenenza) e lo pubblica sul proprio sito web (o altro sito web indicato nell'atto di indizione delle elezioni) per un periodo di 20 giorni consecutivi.

Contro l'elenco provvisorio gli interessati possono proporre reclami e rettifiche entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco.

La Commissione elettorale entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami si pronuncia sui reclami e introduce eventuali modifiche all'elenco. L'esito del reclamo deve essere comunicato ai ricorrenti a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata. Il Comitato di gestione approva l'elenco definitivo degli aventi diritto e lo pubblica sul proprio sito web (o altro sito web indicato nell'atto di indizione delle elezioni). Con riferimento a ciascun elettore deve essere indicato il seggio assegnato per l'esercizio del diritto di voto. La Commissione elettorale può verificare la legittimità degli elenchi degli aventi diritto al voto. In relazione alla categoria di appartenenza, ciascun elettore elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati. Non è prevista l'indicazione delle preferenze. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più di una categoria associativa può esercitare il diritto di voto per ciascuna categoria di appartenenza.

5. Presentazione liste

Le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC possono presentare al Comitato di gestione liste di candidati scelti fra i propri iscritti.

Le liste devono essere presentate al Comitato di gestione almeno 1 mese prima della data fissata per l'elezione. Gli orari e le modalità di presentazione delle liste saranno definiti nell'atto di indizione delle elezioni. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.

Ciascuna lista deve comprendere, a pena di inammissibilità, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza dei candidati che devono essere ordinati con numeri progressivi.

Pena l'inammissibilità della lista, il numero di candidati non può essere inferiore al 50%, nè superiore a una volta e mezzo il numero massimo di delegati previsti per la categoria associativa, con arrotondamenti del numero per difetto.

In ciascuna lista devono essere presenti almeno il 20% dei candidati in rappresentanza di ciascuno dei territori corrispondenti ai sottoambiti presenti nell'ATC, con arrotondamento del numero per difetto.

Le liste devono essere accompagnate dagli atti di accettazione delle singole candidature e da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari almeno al 2% della base elettorale di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.

Le firme devono seguire all'indicazione del nome e del cognome del firmatario e devono essere accompagnate da fotocopia non autentica del documento di identità del firmatario stesso.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di presentatori che in qualità di candidati.

Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione di candidati o di presentatori, le sottoscrizioni sono considerate come non apposte.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste il Comitato di gestione delibera in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista.

L'esito della deliberazione del Comitato di gestione è comunicato al primo tra i firmatari presentatori della lista che fornisce un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (o altro indirizzo a cui inviare comunicazione a mezzo posta raccomandata) contestualmente alla presentazione della lista stessa.

Per ciascuna lista possono essere designati rappresentanti di lista. La designazione deve avere forma scritta e deve essere consegnata al Comitato di gestione almeno due giorni prima delle elezioni oppure gli stessi rappresentanti di lista possono accreditarsi direttamente presso il

Presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, muniti della designazione scritta e di documento di identità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e munito di fotografia e attestazione dell'incarico.

Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale, alle votazioni e allo scrutinio. Può tenere copia dei registri elettorali, può annotare il numero delle persone che si recano a votare, ma non può compilare elenchi di persone che non si presentano al voto, né l'identità dei votanti. Durante lo scrutinio ha potere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, ma non ha diritto di veto in merito alla validità o nullità delle schede elettorali scrutinate.

Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 4/5 del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria.

In caso di parità si procede per sorteggio.

Non sono ammesse le preferenze. L'attribuzione dei seggi alle diverse liste segue l'ordine dei nomi nella lista.

Ciascuna lista partecipa alla ripartizione dei seggi solo se ha ottenuto almeno il 3% dei voti validi.

In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si procede comunque all'elezione.

6. Schede per la votazione

Le liste accettate sono trascritte, numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Sono previste schede elettorali diverse per ciascuna categoria associativa. Le schede di ciascuna categoria devono avere diverso colore.

Il Comitato di gestione approva le schede per le elezioni inerenti le tre categorie associative. Il fac-simile della scheda è depositato presso ciascun seggio.

7. Composizione seggi elettorali

Il Comitato di gestione individua almeno 3 seggi elettorali nell'ambito del proprio territorio di competenza in modo da facilitare il più possibile l'accesso al voto da parte degli aventi diritto. L'individuazione del numero e dell'ubicazione dei seggi deve tener conto della composizione della base elettorale sul territorio.

I seggi possono essere insediati presso locali a disposizione dell'ATC oppure presso locali appositamente concessi in uso gratuito da Enti locali o altri soggetti terzi.

I seggi elettorali sono composti da tre persone: Presidente, segretario e scrutatore.

Il Comitato di gestione nomina, almeno 30 giorni prima la data delle elezioni, i componenti dei seggi elettorali, oltre ad un congruo numero di supplenti.

I candidati nelle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

I componenti del seggio elettorale non hanno diritto ad alcun compenso.

I componenti del seggio sono tenuti a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad assumere l'incarico. Il Comitato di gestione provvede immediatamente alla sostituzione.

In caso in cui uno o più componenti del seggio non si presentino all'apertura dello stesso, il Presidente lo comunica immediatamente alla Commissione elettorale che provvede alla sostituzione della persona assente con un supplente. Nel caso in cui non si presenti il Presidente, assume la carica il più anziano dei componenti il seggio stesso.

8. Preparazione e insediamento del seggio

La Commissione elettorale predisporre e organizza i seggi ed è responsabile della tenuta delle schede e dei plichi.

Il Presidente di seggio:

- o riceve tutto il materiale occorrente;
- o è responsabile della sigillatura delle urne;
- o provvede alla nomina del segretario;
- o sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale;
- o garantisce una presenza di almeno due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il presidente stesso oppure il segretario. Allo scopo di garantire la regolare ed ordinata esecuzione delle operazioni elettorali, il presidente adotta i provvedimenti ritenuti fondamentali, potendo altresì richiedere, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica;
- o decide, udito in ogni caso il parere del segretario, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati;
- o è responsabile della consegna dei plichi contenenti i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali del proprio seggio;
- o al termine delle operazioni di voto, consegna i plichi contenenti le schede votate, i verbali, le schede non votate e tutto il materiale del seggio alla Commissione elettorale o a suo delegato.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Provvede alla compilazione del verbale.

9. Elettori

Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio, oltre ai dipendenti dell'ATC, ai rappresentanti di lista o altro personale appositamente adibito.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

I portatori di handicap o gli affetti da altro grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda si accerterà con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: "*ha votato con l'assistenza del Sig.....*".

10. Identificazione dell'elettore

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire esclusivamente mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. Nella lista dei votanti, andranno indicati gli estremi del documento.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

11. Operazioni di votazione

Il Presidente, una volta identificato l'elettore e accertato il diritto all'esercizio del voto, gli consegnerà la scheda vistata da almeno due dei componenti del seggio, corrispondente alla categoria associativa per la quale ha diritto di voto.

Consegnerà altresì al votante la matita e lo inviterà a recarsi in cabina onde esercitare il diritto di voto e, se richiesto, fornirà spiegazioni riguardanti il modo di esprimere il voto.

Il votante, espresso il voto, piegherà e chiuderà la scheda, consegnandola, insieme alla matita, al Presidente, il quale dopo essersi accertato che la scheda sia quella precedentemente assegnata, la introdurrà nell'urna relativa alla categoria di appartenenza.

Nel contempo un componente del seggio che ha riscontrato il numero d'ordine d'iscrizione spunta nell'apposito campo della lista dei votanti.

qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda – che dovrà essere annullata e sia riammesso a votare solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata, il Presidente deve consegnarne un'altra da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione relativa alla consegna di una seconda scheda, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore.

12. Operazioni preliminari allo scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa.

Le schede non utilizzate, previo scrutinio numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti che trascrive sui verbali;

Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

12. Operazioni di scrutinio

Il Presidente di seggio, assistito dal segretario e dello scrutatore effettua lo spoglio delle schede. Rappresentanti di lista possono assistere allo spoglio e possono esprimere pareri sulla validità dei singoli voti. Una volta terminato lo spoglio, il Presidente di seggio redige apposito verbale e

sigilla le schede secondo le istruzioni ricevute insieme al materiale del seggio. Il Presidente del seggio provvede a far trasportare i plichi con le schede e i verbali presso la sede dell'ATC. Lo scrutinio delle schede è pubblico e può assistervi chiunque a patto di non recare intralcio e disturbo alle operazioni di spoglio. Il Presidente può allontanare chi deliberatamente tiene comportamenti atti a rallentare o ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni.

13. Schede corrispondenti a voti contestati

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente, sentiti gli scrutatori. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, le relative decisioni del Presidente andranno anche riportate nel verbale.

14. Validità delle elezioni

Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

15. Proclamazione degli eletti e reclami

Il Comitato di gestione, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti e ufficializza l'Assemblea dei delegati. Contestualmente fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall'ufficializzazione.

Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo al Comitato di gestione entro dieci giorni dalla data della proclamazione.

SCHEMA DI STATUTO DEGLI ATC DELLA REGIONE TOSCANA

Premessa

Lo schema di statuto fissa i contenuti essenziali non derogabili sulla base dei quali ciascun ATC provvederà ad approvare il proprio Statuto.

Lo Statuto dell'ATC può prevedere altresì norme attinenti ad altri aspetti più direttamente connessi con la loro struttura associativa e disposizioni di maggior dettaglio relativamente ai diversi argomenti trattati.

SCHEMA TIPO ESSENZIALE DI STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Denominazione e durata

1. L'associazione denominata "Ambito Territoriale di Caccia _____" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, della legge 157/1992 e della legge regionale Toscana n. 3/1994.
2. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede e territorio di competenza

1. L'Associazione ha attualmente sede in _____
2. Il territorio di competenza è corrispondente alla superficie agro silvo pastorale soggetta a caccia programmata della Provincia di _____ per complessivi ha. _____ .

Articolo 3

Scopi dell'associazione

1. L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata e gestione faunistica nel territorio di competenza. Gli obiettivi gestionali sono determinati dal piano faunistico venatorio.

2. L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l'attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonché di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza.
3. Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 4 Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) l'Assemblea dei delegati dei cacciatori iscritti, delle aziende agricole incluse nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. E' nominato dal Comitato di gestione nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
 - a) nomina un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei delegati, coordinandone i lavori;
 - c) convoca e presiede il Comitato di gestione, coordinandone i lavori.
 - d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Comitato di gestione;
 - e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del

Comitato di gestione al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;

- f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC, assumendo gli atti di competenza;
 - g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati e del Comitato di gestione e coordina le attività dell'associazione;
 - h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Comitato di gestione non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro componente.
4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più giovane del Comitato di gestione che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 6

Modalità per la nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Comitato di gestione nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) il componente più giovane d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Comitato pari alla maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati, le votazioni sono ripetute per ulteriori 2 volte nei 7 giorni successivi. In caso di persistente parità di voti è nominato Presidente del Comitato di gestione il candidato più giovane di età.

Articolo 7

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 11 della l.r. 3/1994, da _____ componenti così ripartiti:
- a) da _____ rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, residenti nei Comuni compresi nell'ATC;
 - b) da _____ rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, iscritti alle stesse e all'ATC;
 - c) da _____ rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, residenti nei Comuni

compresi nell'ATC;

- d) da ___ rappresentanti degli Enti locali.
2. La durata del mandato del Comitato di gestione è corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994.
 3. Il Comitato di gestione rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del periodo ordinario ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo di *prorogatio* il Comitato di gestione non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
 4. I componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive (non è considerato assente ingiustificato il membro del Comitato di gestione che comunica per iscritto o telefonicamente la motivazione dell'impossibilità a partecipare. Il verbale di seduta deve dare atto dell'avvenuta comunicazione);
 - b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;
 - c) siano stati condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
 - d) non siano più iscritti all'Associazione che li ha designati.
 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Comitato di gestione, il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore.
 7. I componenti del Comitato di gestione che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo di durata in carica del Comitato stesso.
 8. Il Comitato di gestione nomina il Presidente, il Vicepresidente e, entro 60 giorni dall'insediamento, il Collegio dei revisori dei conti.
 9. Il Comitato di gestione indice le elezioni dell'Assemblea dei delegati entro 60 giorni dall'insediamento e provvede a tutte le competenze che gli sono attribuite dal presente Statuto.
 10. Il Comitato di gestione predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Tali proposte, entro 40 giorni, saranno sottoposte all'Assemblea dei delegati per l'approvazione.
 11. Il Comitato di gestione trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei delegati, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l'opportuno controllo e la stesura della relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato di gestione sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le necessarie verifiche.

12. Il Comitato di gestione decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.
13. Il Comitato di gestione pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC, le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza anche attraverso il sito web; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
14. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla l.r. 3/1994 e dal vigente regolamento regionale, il Comitato di gestione:
 - a) stabilisce:
 - l'entità della quota di iscrizione che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività programmate nell'anno di competenza;
 - l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l'esercizio di tali forme di caccia sul proprio territorio. Il contributo deve essere commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione delle colture e di salvaguardia ambientale messe in atto e ai risarcimenti dei danni accertati;
 - b) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
 - c) cura le procedure di prevenzione e risarcimento dei danni agli imprenditori agricoli e provvede al relativo pagamento, nel rispetto dei criteri indicati nel PRAF;
 - d) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica;
 - e) predispose i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
 - f) propone l'istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza;
 - g) collabora con gli Enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
 - h) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;
 - i) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di

- riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
- j) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
 - k) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
 - l) sottopone all'Assemblea dei delegati i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale per la loro approvazione.
15. Il Comitato di gestione svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 8 Convocazione e sedute del Comitato di gestione

1. Il Presidente convoca il Comitato di gestione tutte le volte che lo ritiene necessario, almeno una volta ogni due mesi, o su motivata richiesta di almeno tre componenti del Comitato di gestione.
2. La convocazione deve contenere sempre l'ordine del giorno della riunione (compresa approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l'ora e la sede di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite lettera, telegramma, mail o fax, a ciascun componente del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione telefonica o con sms.
3. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno della riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti.
4. La convocazione è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'ATC almeno 5 giorni prima della riunione.
5. La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Tutte le sedute del Comitato di gestione devono essere verbalizzate, numerate e archiviate.

Articolo 9 L'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è costituita dai delegati dei cacciatori iscritti all'ATC, dai delegati delle aziende agricole ricadenti nel territorio dell'ATC e dai delegati degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. L'Assemblea dei delegati viene insediata dal Comitato di gestione su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato di gestione. Successivamente è

convocata almeno due volte all'anno e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei componenti del Comitato di gestione. La riunione dell'Assemblea dei delegati può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.

3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito web.
4. Compiti dell'Assemblea:
 - a) approva lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - c) approva i regolamenti predisposti dal Comitato di gestione;
 - d) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Comitato di gestione.
5. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta dei delegati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un quinto dei delegati. Per l'approvazione o la modifica dello Statuto è sempre necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei delegati;
6. Dopo la terza convocazione dell'Assemblea dei delegati senza aver raggiunto il numero legale per la validità della riunione, il Comitato di gestione dichiara sciolta l'Assemblea stessa e avvia le procedure per nuove elezioni;
7. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In assemblea dei delegati non sono ammesse deleghe;
8. L'Assemblea dei delegati resta in carica per tutta la durata del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994;
9. Il numero complessivo dei delegati non può essere inferiore a 50 e superiore a 100; per il 38% sono in rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% in rappresentanza delle aziende agricole incluse nell'ATC e per il 24% in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC,
10. Il parametro di riferimento per determinare il numero dei componenti dell'Assemblea è 1 delegato ogni 200 cacciatori iscritti;
11. I delegati decadono dall'incarico se condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria o se non più iscritti all'Associazione di appartenenza al momento dell'elezione. Il delegato decaduto è sostituito dal Comitato di gestione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Articolo 10

Modalità per l'elezione dell'Assemblea dei delegati

1. Gli elettori dell'Assemblea dei delegati devono essere maggiorenni ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - a) cacciatori iscritti all'ATC;
 - b) rappresentanti delle aziende agricole che ricadono territorialmente nel territorio dell'ATC;
 - c) iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 e presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. In relazione alla categoria di appartenenza ciascun elettore elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati. Le liste devono essere presentate al Comitato di gestione almeno 1 mese prima della data fissata per l'elezione dell'Assemblea dei delegati. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.
3. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere inferiore al 50%, né superiore a una volta e mezzo il numero dei delegati per categoria, con arrotondamenti per difetto. Le liste devono essere accompagnate da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari almeno al 2% della base elettorale di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.
4. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più di una categoria, può esercitare il diritto di voto per ciascuna categoria di appartenenza.
5. Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 4/5 del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria.
6. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si procede comunque all'elezione con le modalità di cui sopra.
7. Le elezioni sono indette dal Comitato di gestione dandone comunicazione a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle associazioni delle tre categorie interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata.
8. Il Comitato di gestione nomina al suo interno una Commissione elettorale con il compito di calcolare il numero di delegati, assegnare ad ogni categoria il numero di delegati spettante, avviare le procedure per le elezioni, predisporre le liste e verificare i requisiti degli iscritti alle liste, sovrintendere a tutte le operazioni di voto, e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 3 membri, tra i quali un Presidente e un segretario, deve prevedere la rappresentanza delle tre categorie sopracitate. La Commissione elettorale deve operare ai fini di consentire la massima partecipazione alle operazioni di voto, anche prevedendo le votazioni in

sedi distaccate e garantendo l'apertura dei seggi per un congruo numero di ore.

9. La base elettorale viene calcolata sommando:
 - i cacciatori iscritti all'ATC in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione,
 - i rappresentanti delle aziende agricole incluse nell'ATC iscritti all'anagrafe delle aziende agricole,
 - gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 e presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC, in regola con i pagamenti delle quote associative, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle associazioni stesse.
10. E' facoltà della commissione elettorale verificare il numero degli iscritti alle associazioni appartenenti alle tre categorie.
11. Il Comitato di gestione, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall'ufficializzazione.

Articolo 11 **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri iscritti nel registro dei revisori legali ed è nominato dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di Presidente.
2. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
4. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione e dell'Assemblea dei delegati; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.

Articolo 12 **Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni**

1. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare alla votazione dell'Assemblea dei delegati per la propria categoria;
 - c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e, in caso di richiesta, ad ottenerne copia.
2. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:
- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
 - b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
 - c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.
3. Sanzioni disciplinari:
- a) _____;
 - b) _____ ...

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
- a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
 - b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14 Risorse economiche

1. L'ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;

- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 15 **Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Comitato di gestione redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di gestione redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 16 **Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale**

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 17
Incompatibilità del Presidente
e dei Componenti del Comitato di gestione

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l'ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 18
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all'albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell'ATC, nonché all'albo pretorio dei Comuni ricompresi nell'ATC.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Criteri per la determinazione delle quote di iscrizione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani.

Premessa

L'indicazione dei criteri di determinazione delle quote di iscrizione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani deve tener conto delle seguenti disposizioni normative: articolo 13 ter, comma 4, della l.r. 3/1994, articolo 14, comma 10, della l.r. 88/2014, articolo 11, comma 3, della l.r. 3/1994, disciplina dell'accesso agli ATC (d.p.g.r. 33/r/2011 – capo II Accesso agli ATC).

Determinazione quote di iscrizione agli ATC

1. L'importo minimo per la determinazione della quota di iscrizione agli ATC è Euro 50,00.
L'importo massimo per la determinazione della quota di iscrizione agli ATC è Euro 150,00.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ter , comma 4, della l.r. 3/1994, considerato che i nuovi Comitati di gestione degli ATC verranno costituiti quando le procedure di iscrizione agli ATC toscani sono già in corso, per la stagione venatoria 2015/2016, si determina quanto segue:
 - a) la quota di iscrizione all'ATC di residenza venatoria è fissata in Euro 100,00. L'iscrizione all'ATC di residenza venatoria dà diritto all'esercizio venatorio nel sottoambito prescelto.
 - b) il cacciatore residente in Toscana può chiedere l'iscrizione negli ulteriori sottoambiti della Toscana previo pagamento all'ATC di riferimento, di una quota pari a Euro 50,00.
 - c) nei casi diversi da quelli di cui al punto a) e b) e per i cacciatori provenienti da altre regioni, iscritti come ulteriore ATC, la quota di iscrizione al sottoambito prescelto è pari a euro 150,00.

Criteria per la prima elezione delle Assemblee dei delegati

Premessa

Con il presente provvedimento sono indicati gli indirizzi operativi per l’esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle operazioni elettorali relative la prima elezione delle Assemblee dei delegati di cui all’articolo 11 bis della l.r. 3/1994.

E’ obiettivo prioritario dell’Amministrazione regionale garantire omogeneità di comportamenti su tutto il territorio regionale, la massima partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e il contenimento dei costi relativi all’organizzazione delle elezioni.

1. Composizione dell’Assemblea dei delegati

L’Assemblea dei delegati è composta da un numero di delegati definito in base al rapporto cacciatori/delegati pari a 200/1.

Il numero minimo dei componenti è 50 e il numero massimo è 100.

Le Assemblee dei delegati degli ATC toscani sono così composte:

Arezzo:	59 delegati
Firenze/Prato:	100 delegati
Grosseto:	73 delegati
Livorno:	50 delegati
Lucca:	50 delegati
Massa Carrara:	50 delegati
Pisa:	86 delegati
Pistoia:	50 delegati
Siena:	83 delegati

L’Assemblea dei delegati è composta per il 38% in rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% in rappresentanza delle aziende agricole incluse nell’ATC e per il 24% in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell’ATC.

L’Assemblea dei delegati è validamente insediata se risultano eletti almeno la metà dei delegati previsti.

Fino all’effettivo insediamento dell’Assemblea dei delegati, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate in via provvisoria dal Comitato di gestione dell’ATC. Il Comitato di gestione dovrà sottoporre all’Assemblea dei delegati i provvedimenti presi in via provvisoria per la successiva ratifica.

2. Indizione elezioni dell’Assemblea dei delegati e data di svolgimento delle elezioni

Entro il 30 giugno 2015 i Presidenti dei Comitati di gestione indicano le elezioni delle Assemblee dei delegati previa deliberazione del Comitato di gestione.

La data delle elezioni è fissata per il giorno sabato 12 settembre 2015.

Nell’atto di indizione il Presidente specifica la data fissata per le elezioni, l’orario di svolgimento delle operazioni elettorali, l’ubicazione dei seggi elettorali, gli orari e le modalità di presentazione delle liste, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e ogni informazione utile all’esercizio del voto.

L’atto di indizione deve essere pubblicizzato a mezzo affissione presso la sede dell’ATC, le sedi comunali/locali delle associazioni di categoria interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata. E’ inoltre raccomandabile la diffusione dell’atto di indizione attraverso tutte le modalità possibili e a disposizione dell’ATC (sito web,

mail, sms, pubblicazioni su giornali locali, informazione tramite le associazioni ecc...). Tutti gli ATC trasmettono tempestivamente il proprio atto di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei delegati alla Regione Toscana che provvede a pubblicarli sul proprio sito web.

3. Commissione elettorale

Il Comitato di gestione nomina al suo interno una Commissione elettorale composta da 3 membri, fra cui un Presidente e un segretario, in rappresentanza delle categorie associative presenti nel comitato di gestione.

La Commissione elettorale svolge tutte le operazioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, sovrintende e coordina tutte le attività preventive e successive alle operazioni di voto.

Tutte le attività deliberative sono di competenza del Comitato di gestione.

In particolare, la Commissione elettorale: assegna ad ogni categoria associativa il numero di delegati spettante, definisce le previsioni di spesa, riceve le liste elettorali e verifica i requisiti degli iscritti alle liste, redige elenco degli aventi diritto al voto per le tre categorie di associazioni, predispose le schede elettorali, organizza i seggi elettorali, redige il verbale finale delle votazioni e predispose tutti gli atti necessari allo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Aventi diritto al voto

Gli elettori dell'Assemblea dei delegati devono essere maggiorenni ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

- cacciatori iscritti all'ATC in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
- titolari di aziende agricole che ricadono territorialmente nel territorio dell'ATC iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (DPR 503/1999);
- iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC e in regola con il pagamento delle quote associative, quali risultano dalle apposite autocertificazioni rilasciate dai legali rappresentanti regionali delle associazioni di protezione ambientale.

Entro il 30 aprile la competente struttura della Giunta regionale invia alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 un nota a mezzo PEC o lettera raccomandata in cui si richiede:

- se l'associazione di protezione ambientale è presente in forma organizzata sul territorio regionale e, in caso affermativo, in quali province,
- il nominativo del legale rappresentante a livello regionale,
- se l'associazione è interessata a esercitare attività connesse alla gestione faunistica e venatoria in Toscana e, in caso affermativo, quali attività sono state eventualmente svolte sul territorio regionale toscano;

In caso di risposta affermativa alle suddette ipotesi, si richiede che sia esplicitata la disponibilità ad essere contattati direttamente da uno o più ATC per l'individuazione degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea dei delegati di cui all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994.

L'esito della richiesta di informazioni suddetta è comunicata ai singoli ATC che provvedono a richiedere le autocertificazioni di cui sopra.

Entro il 30 luglio 2015 la Commissione elettorale approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (distinto per categoria di appartenenza) e lo pubblica sul proprio sito web (o altro sito web indicato nell'atto di indizione delle elezioni) per un periodo di 20 giorni consecutivi.

Contro l'elenco provvisorio gli interessati possono proporre reclami e rettifiche entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco.

La Commissione elettorale entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami si pronuncia sui reclami e introduce eventuali modifiche all'elenco. L'esito del reclamo deve essere comunicato ai ricorrenti a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata. Il Comitato di gestione approva l'elenco definitivo degli aventi diritto e lo pubblica sul proprio sito web (o altro sito web indicato nell'atto di indizione delle elezioni). Con riferimento a ciascun elettore deve essere indicato il seggio assegnato per l'esercizio del diritto di voto. La Commissione elettorale può verificare la legittimità degli elenchi degli aventi diritto al voto. In relazione alla categoria di appartenenza, ciascun elettore elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati. Non è prevista l'indicazione delle preferenze. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più di una categoria associativa può esercitare il diritto di voto per ciascuna categoria di appartenenza.

5. Presentazione liste

Le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC possono presentare al Comitato di gestione liste di candidati scelti fra i propri iscritti.

Le liste devono essere presentate al Comitato di gestione almeno 1 mese prima della data fissata per l'elezione. Gli orari e le modalità di presentazione delle liste saranno definiti nell'atto di indizione delle elezioni. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.

Ciascuna lista deve comprendere, a pena di inammissibilità, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza dei candidati che devono essere ordinati con numeri progressivi.

Pena l'inammissibilità della lista, il numero di candidati non può essere inferiore al 50%, nè superiore a una volta e mezzo il numero massimo di delegati previsti per la categoria associativa, con arrotondamenti del numero per difetto.

In ciascuna lista devono essere presenti almeno il 20% dei candidati in rappresentanza di ciascuno dei territori corrispondenti ai sottoambiti presenti nell'ATC, con arrotondamento del numero per difetto.

Le liste devono essere accompagnate dagli atti di accettazione delle singole candidature e da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari almeno al 2% della base elettorale di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.

Le firme devono seguire all'indicazione del nome e del cognome del firmatario e devono essere accompagnate da fotocopia non autentica del documento di identità del firmatario stesso.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista, sia in qualità di presentatori che in qualità di candidati.

Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione di candidati o di presentatori, le sottoscrizioni sono considerate come non apposte.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste il Comitato di gestione delibera in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista.

L'esito della deliberazione del Comitato di gestione è comunicato al primo tra i firmatari presentatori della lista che fornisce un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (o altro indirizzo a cui inviare comunicazione a mezzo posta raccomandata) contestualmente alla presentazione della lista stessa.

Per ciascuna lista possono essere designati rappresentanti di lista. La designazione deve avere forma scritta e deve essere consegnata al Comitato di gestione almeno due giorni prima delle elezioni oppure gli stessi rappresentanti di lista possono accreditarsi direttamente presso il

Presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, muniti della designazione scritta e di documento di identità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e munito di fotografia e attestazione dell'incarico.

Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale, alle votazioni e allo scrutinio. Può tenere copia dei registri elettorali, può annotare il numero delle persone che si recano a votare, ma non può compilare elenchi di persone che non si presentano al voto, né l'identità dei votanti. Durante lo scrutinio ha potere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, ma non ha diritto di veto in merito alla validità o nullità delle schede elettorali scrutinate.

Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 4/5 del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria.

In caso di parità si procede per sorteggio.

Non sono ammesse le preferenze. L'attribuzione dei seggi alle diverse liste segue l'ordine dei nomi nella lista.

Ciascuna lista partecipa alla ripartizione dei seggi solo se ha ottenuto almeno il 3% dei voti validi.

In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si procede comunque all'elezione.

6. Schede per la votazione

Le liste accettate sono trascritte, numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni rispettando l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Sono previste schede elettorali diverse per ciascuna categoria associativa. Le schede di ciascuna categoria devono avere diverso colore.

Il Comitato di gestione approva le schede per le elezioni inerenti le tre categorie associative. Il fac-simile della scheda è depositato presso ciascun seggio.

7. Composizione seggi elettorali

Il Comitato di gestione individua almeno 3 seggi elettorali nell'ambito del proprio territorio di competenza in modo da facilitare il più possibile l'accesso al voto da parte degli aventi diritto. L'individuazione del numero e dell'ubicazione dei seggi deve tener conto della composizione della base elettorale sul territorio.

I seggi possono essere insediati presso locali a disposizione dell'ATC oppure presso locali appositamente concessi in uso gratuito da Enti locali o altri soggetti terzi.

I seggi elettorali sono composti da tre persone: Presidente, segretario e scrutatore.

Il Comitato di gestione nomina, almeno 30 giorni prima la data delle elezioni, i componenti dei seggi elettorali, oltre ad un congruo numero di supplenti.

I candidati nelle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

I componenti del seggio elettorale non hanno diritto ad alcun compenso.

I componenti del seggio sono tenuti a comunicare tempestivamente l'impossibilità ad assumere l'incarico. Il Comitato di gestione provvede immediatamente alla sostituzione.

In caso in cui uno o più componenti del seggio non si presentino all'apertura dello stesso, il Presidente lo comunica immediatamente alla Commissione elettorale che provvede alla sostituzione della persona assente con un supplente. Nel caso in cui non si presenti il Presidente, assume la carica il più anziano dei componenti il seggio stesso.

8. Preparazione e insediamento del seggio

La Commissione elettorale predisporre e organizza i seggi ed è responsabile della tenuta delle schede e dei plichi.

Il Presidente di seggio:

- o riceve tutto il materiale occorrente;
- o è responsabile della sigillatura delle urne;
- o provvede alla nomina del segretario;
- o sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale;
- o garantisce una presenza di almeno due persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il presidente stesso oppure il segretario. Allo scopo di garantire la regolare ed ordinata esecuzione delle operazioni elettorali, il presidente adotta i provvedimenti ritenuti fondamentali, potendo altresì richiedere, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica;
- o decide, udito in ogni caso il parere del segretario, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni elettorali e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati;
- o è responsabile della consegna dei plichi contenenti i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali del proprio seggio;
- o al termine delle operazioni di voto, consegna i plichi contenenti le schede votate, i verbali, le schede non votate e tutto il materiale del seggio alla Commissione elettorale o a suo delegato.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. Provvede alla compilazione del verbale.

9. Elettori

Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio, oltre ai dipendenti dell'ATC, ai rappresentanti di lista o altro personale appositamente adibito.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

I portatori di handicap o gli affetti da altro grave impedimento possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di altra persona che sia stata scelta come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda si accerterà con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio, della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore apponendo la seguente dicitura: "*ha votato con l'assistenza del Sig.....*".

10. Identificazione dell'elettore

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato e l'identificazione può avvenire esclusivamente mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. Nella lista dei votanti, andranno indicati gli estremi del documento.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

11. Operazioni di votazione

Il Presidente, una volta identificato l'elettore e accertato il diritto all'esercizio del voto, gli consegnerà la scheda vistata da almeno due dei componenti del seggio, corrispondente alla categoria associativa per la quale ha diritto di voto.

Consegnerà altresì al votante la matita e lo inviterà a recarsi in cabina onde esercitare il diritto di voto e, se richiesto, fornirà spiegazioni riguardanti il modo di esprimere il voto.

Il votante, espresso il voto, piegherà e chiuderà la scheda, consegnandola, insieme alla matita, al Presidente, il quale dopo essersi accertato che la scheda sia quella precedentemente assegnata, la introdurrà nell'urna relativa alla categoria di appartenenza.

Nel contempo un componente del seggio che ha riscontrato il numero d'ordine d'iscrizione spunta nell'apposito campo della lista dei votanti.

qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda – che dovrà essere annullata e sia riammesso a votare solo dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore, onde se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata, il Presidente deve consegnarne un'altra da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione relativa alla consegna di una seconda scheda, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore.

12. Operazioni preliminari allo scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa.

Le schede non utilizzate, previo scrutinio numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti che trascrive sui verbali;

Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

12. Operazioni di scrutinio

Il Presidente di seggio, assistito dal segretario e dello scrutatore effettua lo spoglio delle schede. Rappresentanti di lista possono assistere allo spoglio e possono esprimere pareri sulla validità dei singoli voti. Una volta terminato lo spoglio, il Presidente di seggio redige apposito verbale e

sigilla le schede secondo le istruzioni ricevute insieme al materiale del seggio. Il Presidente del seggio provvede a far trasportare i plichi con le schede e i verbali presso la sede dell'ATC. Lo scrutinio delle schede è pubblico e può assistervi chiunque a patto di non recare intralcio e disturbo alle operazioni di spoglio. Il Presidente può allontanare chi deliberatamente tiene comportamenti atti a rallentare o ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni.

13. Schede corrispondenti a voti contestati

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente, sentiti gli scrutatori. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, le relative decisioni del Presidente andranno anche riportate nel verbale.

14. Validità delle elezioni

Le votazioni sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.

15. Proclamazione degli eletti e reclami

Il Comitato di gestione, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, procede alla proclamazione degli eletti e ufficializza l'Assemblea dei delegati. Contestualmente fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall'ufficializzazione.

Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato reclamo al Comitato di gestione entro dieci giorni dalla data della proclamazione.

SCHEMA DI STATUTO DEGLI ATC DELLA REGIONE TOSCANA

Premessa

Lo schema di statuto fissa i contenuti essenziali non derogabili sulla base dei quali ciascun ATC provvederà ad approvare il proprio Statuto.

Lo Statuto dell'ATC può prevedere altresì norme attinenti ad altri aspetti più direttamente connessi con la loro struttura associativa e disposizioni di maggior dettaglio relativamente ai diversi argomenti trattati.

SCHEMA TIPO ESSENZIALE DI STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Denominazione e durata

1. L'associazione denominata "Ambito Territoriale di Caccia _____" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, della legge 157/1992 e della legge regionale Toscana n. 3/1994.
2. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede e territorio di competenza

1. L'Associazione ha attualmente sede in _____
2. Il territorio di competenza è corrispondente alla superficie agro silvo pastorale soggetta a caccia programmata della Provincia di _____ per complessivi ha. _____ .

Articolo 3

Scopi dell'associazione

1. L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata e gestione faunistica nel territorio di competenza. Gli obiettivi gestionali sono determinati dal piano faunistico venatorio.

2. L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l'attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonché di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza.
3. Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 4 Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) l'Assemblea dei delegati dei cacciatori iscritti, delle aziende agricole incluse nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. E' nominato dal Comitato di gestione nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
 - a) nomina un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei delegati, coordinandone i lavori;
 - c) convoca e presiede il Comitato di gestione, coordinandone i lavori.
 - d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Comitato di gestione;
 - e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del

Comitato di gestione al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;

- f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC, assumendo gli atti di competenza;
 - g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei delegati e del Comitato di gestione e coordina le attività dell'associazione;
 - h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Comitato di gestione non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro componente.
4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più giovane del Comitato di gestione che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 6

Modalità per la nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Comitato di gestione nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) il componente più giovane d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Comitato pari alla maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati, le votazioni sono ripetute per ulteriori 2 volte nei 7 giorni successivi. In caso di persistente parità di voti è nominato Presidente del Comitato di gestione il candidato più giovane di età.

Articolo 7

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 11 della l.r. 3/1994, da _____ componenti così ripartiti:
- a) da _____ rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, residenti nei Comuni compresi nell'ATC;
 - b) da _____ rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, iscritti alle stesse e all'ATC;
 - c) da _____ rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC, residenti nei Comuni

compresi nell'ATC;

- d) da ___ rappresentanti degli Enti locali.
2. La durata del mandato del Comitato di gestione è corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994.
 3. Il Comitato di gestione rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del periodo ordinario ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo di *prorogatio* il Comitato di gestione non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
 4. I componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive (non è considerato assente ingiustificato il membro del Comitato di gestione che comunica per iscritto o telefonicamente la motivazione dell'impossibilità a partecipare. Il verbale di seduta deve dare atto dell'avvenuta comunicazione);
 - b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;
 - c) siano stati condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
 - d) non siano più iscritti all'Associazione che li ha designati.
 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Comitato di gestione, il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore.
 7. I componenti del Comitato di gestione che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo di durata in carica del Comitato stesso.
 8. Il Comitato di gestione nomina il Presidente, il Vicepresidente e, entro 60 giorni dall'insediamento, il Collegio dei revisori dei conti.
 9. Il Comitato di gestione indice le elezioni dell'Assemblea dei delegati entro 60 giorni dall'insediamento e provvede a tutte le competenze che gli sono attribuite dal presente Statuto.
 10. Il Comitato di gestione predispose la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Tali proposte, entro 40 giorni, saranno sottoposte all'Assemblea dei delegati per l'approvazione.
 11. Il Comitato di gestione trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei delegati, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l'opportuno controllo e la stesura della relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato di gestione sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le necessarie verifiche.

12. Il Comitato di gestione decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.
13. Il Comitato di gestione pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC, le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza anche attraverso il sito web; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
14. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla l.r. 3/1994 e dal vigente regolamento regionale, il Comitato di gestione:
 - a) stabilisce:
 - l'entità della quota di iscrizione che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività programmate nell'anno di competenza;
 - l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l'esercizio di tali forme di caccia sul proprio territorio. Il contributo deve essere commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione delle colture e di salvaguardia ambientale messe in atto e ai risarcimenti dei danni accertati;
 - b) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
 - c) cura le procedure di prevenzione e risarcimento dei danni agli imprenditori agricoli e provvede al relativo pagamento, nel rispetto dei criteri indicati nel PRAF;
 - d) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica;
 - e) predispose i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
 - f) propone l'istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza;
 - g) collabora con gli Enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
 - h) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;
 - i) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di

- riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
- j) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
 - k) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
 - l) sottopone all'Assemblea dei delegati i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale per la loro approvazione.
15. Il Comitato di gestione svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 8 Convocazione e sedute del Comitato di gestione

1. Il Presidente convoca il Comitato di gestione tutte le volte che lo ritiene necessario, almeno una volta ogni due mesi, o su motivata richiesta di almeno tre componenti del Comitato di gestione.
2. La convocazione deve contenere sempre l'ordine del giorno della riunione (compresa approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l'ora e la sede di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite lettera, telegramma, mail o fax, a ciascun componente del Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione telefonica o con sms.
3. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno della riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti.
4. La convocazione è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'ATC almeno 5 giorni prima della riunione.
5. La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Tutte le sedute del Comitato di gestione devono essere verbalizzate, numerate e archiviate.

Articolo 9 L'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è costituita dai delegati dei cacciatori iscritti all'ATC, dai delegati delle aziende agricole ricadenti nel territorio dell'ATC e dai delegati degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. L'Assemblea dei delegati viene insediata dal Comitato di gestione su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato di gestione. Successivamente è

convocata almeno due volte all'anno e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei componenti del Comitato di gestione. La riunione dell'Assemblea dei delegati può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.

3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito web.
4. Compiti dell'Assemblea:
 - a) approva lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - c) approva i regolamenti predisposti dal Comitato di gestione;
 - d) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Comitato di gestione.
5. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta dei delegati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un quinto dei delegati. Per l'approvazione o la modifica dello Statuto è sempre necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei delegati;
6. Dopo la terza convocazione dell'Assemblea dei delegati senza aver raggiunto il numero legale per la validità della riunione, il Comitato di gestione dichiara sciolta l'Assemblea stessa e avvia le procedure per nuove elezioni;
7. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In assemblea dei delegati non sono ammesse deleghe;
8. L'Assemblea dei delegati resta in carica per tutta la durata del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994;
9. Il numero complessivo dei delegati non può essere inferiore a 50 e superiore a 100; per il 38% sono in rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% in rappresentanza delle aziende agricole incluse nell'ATC e per il 24% in rappresentanza degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei Comuni inclusi nell'ATC,
10. Il parametro di riferimento per determinare il numero dei componenti dell'Assemblea è 1 delegato ogni 200 cacciatori iscritti;
11. I delegati decadono dall'incarico se condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria o se non più iscritti all'Associazione di appartenenza al momento dell'elezione. Il delegato decaduto è sostituito dal Comitato di gestione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Articolo 10
Modalità per l'elezione dell'Assemblea dei delegati

1. Gli elettori dell'Assemblea dei delegati devono essere maggiorenni ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - a) cacciatori iscritti all'ATC;
 - b) rappresentanti delle aziende agricole che ricadono territorialmente nel territorio dell'ATC;
 - c) iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 e presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. In relazione alla categoria di appartenenza ciascun elettore elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati. Le liste devono essere presentate al Comitato di gestione almeno 1 mese prima della data fissata per l'elezione dell'Assemblea dei delegati. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.
3. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere inferiore al 50%, né superiore a una volta e mezzo il numero dei delegati per categoria, con arrotondamenti per difetto. Le liste devono essere accompagnate da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari almeno al 2% della base elettorale di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.
4. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più di una categoria, può esercitare il diritto di voto per ciascuna categoria di appartenenza.
5. Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 4/5 del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria.
6. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si procede comunque all'elezione con le modalità di cui sopra.
7. Le elezioni sono indette dal Comitato di gestione dandone comunicazione a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle associazioni delle tre categorie interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata.
8. Il Comitato di gestione nomina al suo interno una Commissione elettorale con il compito di calcolare il numero di delegati, assegnare ad ogni categoria il numero di delegati spettante, avviare le procedure per le elezioni, predisporre le liste e verificare i requisiti degli iscritti alle liste, sovrintendere a tutte le operazioni di voto, e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 3 membri, tra i quali un Presidente e un segretario, deve prevedere la rappresentanza delle tre categorie sopracitate. La Commissione elettorale deve operare ai fini di consentire la massima partecipazione alle operazioni di voto, anche prevedendo le votazioni in

sedi distaccate e garantendo l'apertura dei seggi per un congruo numero di ore.

9. La base elettorale viene calcolata sommando:
 - i cacciatori iscritti all'ATC in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione,
 - i rappresentanti delle aziende agricole incluse nell'ATC iscritti all'anagrafe delle aziende agricole,
 - gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 349/1986 e presenti in forma organizzata sul territorio, che siano residenti nei Comuni inclusi nell'ATC, in regola con i pagamenti delle quote associative, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle associazioni stesse.
10. E' facoltà della commissione elettorale verificare il numero degli iscritti alle associazioni appartenenti alle tre categorie.
11. Il Comitato di gestione, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni dall'ufficializzazione.

Articolo 11 **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri iscritti nel registro dei revisori legali ed è nominato dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di Presidente.
2. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
4. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione e dell'Assemblea dei delegati; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.

Articolo 12 **Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni**

1. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare alla votazione dell'Assemblea dei delegati per la propria categoria;
 - c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e, in caso di richiesta, ad ottenerne copia.
2. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:
- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
 - b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
 - c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.
3. Sanzioni disciplinari:
- a) _____;
 - b) _____ ...

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
- a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
 - b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14 Risorse economiche

1. L'ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;

- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 15 Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Comitato di gestione redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di gestione redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
Incompatibilità del Presidente
e dei Componenti del Comitato di gestione

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l'ATC, alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 18
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all'albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell'ATC, nonché all'albo pretorio dei Comuni ricompresi nell'ATC.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.